



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Indirizzo: Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Sito internet: www.salemarasino.gov.it

Codice Fiscale: 80015470174 - P. IVA: 00830790176

- AREA TECNICA -

Telefono: 030 - 9820921 (Int. 3) - Fax: 030 - 9824104

E-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO
DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI
PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 146 DEL 16.11.2017

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Ambito di applicazione
3	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016
4	Personale partecipante alla ripartizione del fondo "Gruppo di Lavoro"
5	Conferimento incarichi
6	Ripartizione del fondo incentivante
7	Fondo per l'innovazione
8	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
9	Decurtazione dell'incentivo al personale interessato
10	Onere per l'iscrizione professionale
11	Assicurazioni
12	Disposizioni varie
13	Rinvio
14	Collegio di raffreddamento dei conflitti
15	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche - di seguito denominato **Codice** - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale interno all'ente nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per svolgimento delle funzioni tecniche relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le attività oggetto della ripartizione dell'incentivo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Articolo 3 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del **Codice**, è costituito ed alimentato da una somma pari ad una percentuale del **1% (uno per cento)** dell'importo complessivo posto a base di gara di:
 - **ciascuna** opera o lavoro contemplati all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento
 - **ciascun** servizio e fornitura contemplati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari allo 0,80% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari allo 0,20% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 così come riportati all'articolo 7.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base di gara saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere.
5. L'incentivo è comprensivo di CPDEL e IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO "GRUPPO DI LAVORO"

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 3.
2. Partecipa alla ripartizione del Fondo il personale interno dipendente dell'Ente Pubblico - di seguito denominato "**Gruppo di Lavoro**" - secondo i seguenti criteri:
 - a. Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - b. Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

3. La consistenza del "Gruppo di Lavoro" è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Servizio con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
4. Fanno parte del "Gruppo di Lavoro", oltre al personale Tecnico qualificato per lo svolgimento di tutte le funzioni elencate all'art. 113 del "codice" i collaboratori amministrativi interni, diverso da quello tecnico, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del Responsabile del procedimento.

Articolo 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui al presente regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione alle funzioni tecniche eseguite nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Nell'atto di incarico viene:
 - a. individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli atti di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - b. individuato l'elenco dei dipendenti componenti il gruppo di lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale e le prestazioni da svolgere;
 - c. prevista l'aliquota percentuale del Fondo per le Funzioni Tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti.
4. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Responsabile Servizio, anche su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Articolo 6 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PROGRAMMAZIONE	10	Programmazione della spesa per investimenti	5
		Verifica preventiva dei progetti	5
VERIFICA PROGETTI	17	Attività di verifica progetto	10
		Validazione del progetto	7
FASE DI GARA	5	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	18	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5

		Direzione Lavori	10
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	2
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PROGRAMMAZIONE	5	Programmazione della spesa per l'acquisizione di servizi e forniture	5
FASE DI GARA	5	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	5
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10
		Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	100		100

- I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del Servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. In questo caso il responsabile dell'attività/servizio sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
- Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
- Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Articolo 7 FONDO PER L'INNOVAZIONE

- Il 20% (venti per cento)** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad

esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite **convenzioni con le Università** e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il Funzionario competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 8 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Servizio in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle indicazioni del presente Regolamento (sentenza Corte dei Conti Puglia n. 203/2015).
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Procedimento sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Articolo 9 DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 6) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

A) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;

B) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

C) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

6. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Articolo 10 ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 11 ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 12 DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

a) N. 2 (due) dipendenti interessati dalla ripartizione;

b) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;

c) il Sindaco e tutti gli Assessori.

Articolo 13 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

2. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.03.2001.

Articolo 14
COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente/funziario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U.;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 15
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.